

TI_GERICHTE 36.2002.85 vom 10. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.85

FR: TI_GERICHTE 36.2002.85 du 10 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 36.2002.85 del 10 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 49

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente il calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2002. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Per il 2002 (come nel caso in esame, ma anche il precedente anno 2001), il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 14.11.2000). Va ancora rammentato come, ai sensi dell'art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": " a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il

competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." 2.3. Va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull'assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l'Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L'obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L'obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d'età quando il figlio è in formazione come nel caso di specie (_____ indica la prosecuzione della sua formazione universitaria a _____).

L'obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d'età quando sia in corso una formazione non è trattato dall'art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola. 2.4. Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell'art. 52 del REgLCAMal: " Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6' 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile." Secondo l' Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 16'800.- annui. In altri termini se, al momento dell'inoltro della domanda di sussidio l'assicurato aveva un'imposizione nulla o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000.-, l'amministrazione deve verificare l'esistenza di un reddito proprio attuale (per l'esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 16'800.- annui. Scopo del legislatore, come indicato nelle considerazioni precedenti, è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori con contestuale deduzione fiscale come regolato all'art. 34 LT: " Deduzioni sociali (...) Sono dedotti dal reddito netto: a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 8000.-- franchi; (...) c) per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al

cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 5600.-- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati." E' stato di recente approvato il cosiddetto IV pacchetto di sgravi fiscali da parte del Parlamento Cantonale e gli sgravi per figli agli studi sono stati aumentati significativamente. Sarebbe urtante, a fronte dell'obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato utilizzasse risorse decise al beneficio delle persone meno fortunate per i figli in formazione a fronte della capacità finanziaria di padre e madre di sostenere la spesa dei premi dell'assicurazione di base. Nel caso concreto – come evidenziato – i genitori del ricorrente hanno conseguito, nel periodo di computo, un reddito imponibile di 71'000.- importo che supera gli estremi fissati dalla normativa cantonale per la concessione del sussidio. 2.5. In sede di procedura amministrativa la ricorrente ha indicato come il reddito dei genitori sarebbe diminuito in maniera importante successivamente alla tassazione di riferimento. L'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha proceduto, in pendenza del gravame in discussione, ad accertare i nuovi introiti dei genitori della ricorrente verificando i guadagni conseguiti nel corso dell'anno per cui il sussidio è richiesto. In effetti appariva rilevante accertare il reddito determinante – ossia quello di riferimento dei genitori della ricorrente – per verificare il realizzarsi, o meno, dei presupposti della concessione del sussidio. In applicazione dell'art. 67 litt. m REgLCAMal l'amministrazione ha chiesto alla ricorrente la produzione di specifica documentazione relativa al 2002. Va qui osservato infatti come il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo detta norma é quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo", nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento. 2.6. Dagli atti fiscali richiamati dal giudice delegato emerge, per la tassazione 1999/2000 un reddito lordo complessivo da lavoro di CHF 113'283.- cui va aggiunto il reddito della sostanza e quello d'altra fonte per ulteriori CHF 49'727.-. Come detto il reddito dei signori _____ ha subito una flessione nel corso del 2002. Dagli atti dell'amministrazione appare come il reddito della signora _____ assommi (su base annua) a CHF 36'530.- cui vanno aggiunti gli assegni famigliari cifrati in CHF 4'392.-. Queste cifre sono state desunte dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia dagli atti prodotti dagli assicurati stessi e non sono stati oggetto di contestazione da parte della ricorrente. A questo reddito va aggiunto il reddito conseguito dal padre della signorina _____ dalla Cassa disoccupazione, cifrato in 34'429.- per i primi 9 mesi dell'anno e quindi rapportato su base annua si ottiene un reddito di CHF 45'906.-. A questo importo va aggiunto il salario comunque conseguito dal signor _____ nell'anno 2002 e, considerando gli oneri ipotecari, anche senza prendere in considerazione altri valori dipendenti dalla proprietà fondiaria, si ottiene un reddito lordo – reddito dal quale si deve partire per la commutazione – superiore a CHF 8'240.-. Questo reddito lordo, per la determinazione del reddito determinante, va commutato secondo specifiche tabelle di conversione come imposto dall'art. 72 RegLCAMal. Le tabelle,

allestite periodicamente dall'amministrazione delle contribuzioni d'intesa con l'istituto delle assicurazioni sociali, sono vincolanti. Nel caso specifico la persona coniugata con due figli con un reddito di CHF 8'240.- mensili è reputata avere un reddito determinante di oltre CHF 60'000.- e quindi superiore al limite fissato in CHF 55'000.- come descritto in precedenza. 2.7. Come detto _____, nata nel 1983, vive in seno alla sua famiglia d'origine, non esercita attività lavorativa essendo studente e non ha un reddito. _____ lamenta semplicemente il suo statuto di studente e si domanda perché ci si debba fondare sulla tassazione di altre persone per giudicare del suo diritto al sussidio. Ora appare evidente, per i motivi descritti in precedenza e conseguenti all'obbligo di mantenimento dei figli in formazione da parte dei genitori, che il reddito determinante non possa essere quello dello studente stesso altrimenti ogni studente si troverebbe nel diritto al sussidio con soluzioni socialmente molto discutibili a fronte di redditi dei genitori differenti. Come detto ai genitori incombe – come precisato nelle considerazioni precedenti – un obbligo di mantenimento che dura oltre il conseguimento della maggiore età. Questo obbligo è bilanciato, a livello fiscale, dalla possibilità, voluta dal legislatore, di operare una deduzione per figli agli studi anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d'età da parte degli stessi come rammentato. Manifestamente nel caso concreto sono quindi dati gli estremi per fare riferimento al reddito del nucleo primario. In effetti, la decisione di tassazione emessa a carico di _____ per il periodo 2001 – 2002 (la prima emessa) non indica il conseguimento di reddito. La ricorrente non ha conseguito reddito e non ne consegue non svolgendo attività siccome studente. Accertato invece è il reddito dei genitori nel periodo di riferimento (vista la necessità di determinazione dello stesso da parte dell'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ai sensi dell'art. 67 REgLCAMal il periodo di riferimento è il 2002) come rammentato, reddito superiore ai CHF 55'000.- fissati nel DE evocato nelle considerazioni che precedono, come rammentato dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle osservazioni al gravame. Va ancora aggiunto che i termini utilizzati dalla legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono decisamente chiari ed esprimono esplicitamente la volontà del legislatore di ritenere – quale persona sola – la persona celibe o nubile con più di 18 anni (in questo senso l'art. 25 litt. b et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27 LCAMal). Non possono essere seguite da questo TCA le tesi implicitamente contenute nell'impugnativa secondo cui si farebbe riferimento ad un reddito del nucleo primario a fronte di persona comunque considerata sola dalla legge. Questo giudice deve applicare le norme volute dal legislatore con la LCAMal, rispettivamente adottate dall'esecutivo cantonale per delega, che impongono dapprima l'accertamento del reddito determinante della persona sola e che, se nullo o inferiore ai CHF 6'000.- nel periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, impongono di attualizzare la verifica con l'accertamento del reddito conseguito dall'assicurato. Il legislatore cantonale, e non vi sono motivi per questo giudice di scostarsi dal chiaro tenore delle norme, ha imposto di far capo al reddito del nucleo primario in caso di conseguimento di reddito inferiore al limite massimo per persone sole secondo le norme applicabili nell'ambito della LPC. In caso di prole in formazione il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere – da parte del figlio considerato persona sola – la concessione del sussidio quando il reddito di riferimento della famiglia non sia superiore ai CHF 55'000.- (con fissazione quindi di un reddito imponibile relativamente alto). Nel caso specifico il reddito dei genitori dell'assicurata è superiore a detto importo ed il sussidio non può essere concesso. La decisione dell'amministrazione va protetta. Il ricorso deve quindi essere respinto senza carico di tasse e spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.